

Statuto

Maritime Technology Cluster FVG

Approvato il 19 ottobre 2015

aggiornato a gennaio 2019



Indice

Articolo 1: Denominazione	3
Articolo 2: Sede Sociale	3
Articolo 3: Durata della Società.....	3
Articolo 4: Scopo e oggetto sociale.....	3
Articolo 5: Soci	5
Articolo 6: Contributo dei Soci.....	6
Articolo 7: Domicilio dei Soci	6
Articolo 8: Capitale sociale	6
Articolo 9: Alienazione delle quote e prelazione.....	7
Articolo 10: Obblighi dei soci.....	8
Articolo 11: Perdita della qualità di socio.....	8
Articolo 12: Recesso	8
Articolo 13: Esclusione	9
Articolo 14: Conseguenze del recesso o dell'esclusione di soci.....	10
Articolo 15: Organi della Società.....	10
Articolo 16: Decisioni dei Soci	10
Articolo 17: Modalità di Convocazione dell'Assemblea	10
Articolo 18: Intervento dei Soci e rappresentanza in Assemblea	11
Articolo 19: Presidenza dell'Assemblea.....	11
Articolo 20: Quorum deliberativi dell'Assemblea e sistemi di votazione.....	11
Articolo 21: Compiti dell'Assemblea.....	12
Articolo 22: Presidente.....	12
Articolo 23: Composizione del Consiglio di Amministrazione.....	12
Articolo 24: Durata del Consiglio di Amministrazione.....	13
Articolo 25: Convocazione del Consiglio di Amministrazione, modalità di svolgimento delle riunioni e verbalizzazione.....	14
Articolo 26: Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione	14
Articolo 27: Compiti del Consiglio di Amministrazione	15
Articolo 28: Amministratore Delegato.....	16
Articolo 29: Comitato Tecnico Scientifico	16
Articolo 30: Comitato di Indirizzo Territoriale.....	17
Articolo 31: Il Sindaco unico.....	17
Articolo 32: Diritti di proprietà – Obblighi di riservatezza.....	18
Articolo 33: Bilancio.....	18
Articolo 34: Utili di esercizio	18
Articolo 35: Finanziamento dei soci.....	19
Articolo 36: Scioglimento e Liquidazione	19
Articolo 37: Responsabilità verso i terzi	19
Articolo 38: Rinvio	19

Statuto della società consortile a responsabilità limitata "MARITIME TECHNOLOGY CLUSTER FVG" in forma abbreviata "MARE^{TC} FVG - s.c.a.r.l."

Articolo 1: Denominazione

E' costituita, ai sensi degli articoli 2615 ter e 2462 del Codice Civile, la società consortile a responsabilità limitata denominata "MARITIME TECHNOLOGY CLUSTER FVG s.c.a.r.l." - in forma abbreviata "MARE^{TC} FVG - s.c.a.r.l." di seguito denominata anche "Società".

Articolo 2: Sede Sociale

La Società ha sede nel Comune di Monfalcone (Gorizia) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato al comma 1; spetta invece ai Soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato al comma 1, e comunque nei limiti territoriali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Articolo 3: Durata della Società

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata o sciolta anticipatamente dall'Assemblea con il consenso di almeno i tre quarti del capitale sociale.

Articolo 4: Scopo e oggetto sociale

1. La Società, senza fini di lucro, ha lo scopo di favorire e sviluppare la ricerca scientifica, anche applicata, lo sviluppo tecnologico e la formazione, anche professionale, a favore dei settori delle tecnologie marittime, intendendo nel dettaglio le tecnologie relative a: cantieristica navale e nautica, off-shore - incluse le relative filiere specializzate -, trasporti, logistica e servizi per la navigazione, e diportismo nautico, nonché la diffusione dei risultati, mediante il trasferimento tecnologico e il loro collegamento con la realtà applicativa, attraverso il proficuo rapporto con il sistema produttivo e dei servizi. In questo contesto, in coerenza con la sua funzione eminentemente pubblicistica di supporto al conseguimento di livelli superiori di competitività tecnica ed economica nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, si porrà come struttura neutrale, da un lato perché la sinergia tra il pubblico e il privato favorisca il conseguimento di obiettivi comuni, e dall'altro evitando ogni forma di accesso preferenziale alle capacità di ricerca e ai risultati prodotti da parte delle imprese.

- 2 La Società persegue altresì la finalità, nei settori di riferimento, di stimolare l'attività innovativa, l'uso in comune di installazioni, lo scambio di conoscenze e di esperienze, il trasferimento di tecnologie, la messa in rete e la diffusione delle informazioni tra le imprese e gli organismi di ricerca, quale soggetto gestore del cluster tecnologico marittimo nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
3. Nell'ambito del perseguimento dei suddetti fini istituzionali, la Società potrà:
- a. svolgere attività di studio e ricerca e promuovere l'evoluzione tecnologica, la ricerca scientifica e la crescita delle competenze in un contesto di collaborazione e sviluppo delle sinergie con le imprese, l'università, gli organismi di ricerca e gli enti di istruzione e formazione, pubblici e privati, nell'ambito dei progetti e servizi di interesse strategico per i settori di riferimento, finalizzati all'innovazione, al trasferimento di tecnologie e conoscenze, alla ricerca applicata e alla formazione;
 - b. favorire il trasferimento alle imprese delle conoscenze tecniche e scientifiche sviluppate dai soci e all'interno dei centri di ricerca collegati, per favorire un incremento della competitività;
 - c. promuovere il collegamento tra il tessuto economico e le imprese, le università, i centri di ricerca e gli enti di istruzione e formazione, pubblici e privati nell'ambito dei progetti e servizi di interesse strategico per i settori di riferimento, finalizzati all'innovazione, al trasferimento di tecnologie e dei risultati della ricerca e alla formazione delle competenze, incentivando anche le azioni di spin-off tra il mondo della ricerca e il mondo dell'impresa;
 - d. rispondere alle esigenze di innovazione provenienti dal mondo produttivo, promuovere l'imprenditorialità innovativa e diffondere la cultura dell'innovazione;
 - e. svolgere attività di informazione e di marketing nell'ambito di azioni riguardanti l'innovazione, il trasferimento di tecnologie e conoscenze e la ricerca applicata sviluppate all'interno del Polo d'innovazione, allo scopo di attrarre nuove imprese;
 - f. promuovere e organizzare programmi di formazione, alta formazione, seminari e conferenze per facilitare la condivisione delle conoscenze e il lavoro in rete delle imprese, delle università e degli organismi di ricerca dei settori;
 - g. promuovere, anche partecipando alla gestione, l'uso di installazioni comuni e laboratori misti pubblico-privato, che rispondano alle esigenze delle imprese e che consentano di realizzare una collaborazione tra il sistema ricerca e l'impresa per realizzare efficacemente l'azione di trasferimento tecnologico;
 - h. svolgere attività di indirizzo, promozione e coordinamento del cluster tecnologico marittimo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ivi comprese le azioni di indirizzo per rispondere alle esigenze formative e favorire una puntuale qualificazione del capitale umano nei settori di riferimento;
 - i. individuare ogni possibile opportunità di finanziamento delle iniziative da attuare e ogni possibile inserimento delle attività sviluppate in reti di competenza regionali, nazionali ed internazionali.

4. La Società potrà inoltre compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare, finanziaria e ogni altra iniziativa, necessaria per il raggiungimento delle finalità statutarie.
5. Avuto riguardo alle finalità della Società, e particolarmente avuto riguardo al fatto che la stessa utilizza anche fondi e risorse pubbliche provenienti dalle Istituzioni consorziate o da altre istituzioni pubbliche, ogni forma di trasferimento di beni, servizi, tecnologie o utilità alle imprese dovrà essere effettuata nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato di tempo in tempo vigente.
6. Nello svolgimento della propria attività, la Società si avvarrà anche del personale e delle strutture messe a disposizione dai Soci, sempre che l'offerta sia qualitativamente adeguata, disponibile nei tempi dovuti ed economicamente competitiva. Le condizioni e le modalità di utilizzo da parte della Società di personale e risorse messe a disposizione dai Soci, saranno disciplinate da appositi regolamenti interni o da specifica pattuizione.
7. La Società non ha fini di lucro e pertanto non potranno essere distribuiti utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate neppure in caso di scioglimento della Società.

Articolo 5: Soci

1. Possono essere ammessi alla Società in qualità di Socio:
 - a. Imprese appartenenti alla filiera produttiva, od operanti nel settore dei servizi, nei settori di riferimento, con stabile organizzazione nell'ambito del territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, anche riunite in consorzi o in reti di imprese;
 - b. Organismi di ricerca pubblici o privati, ovvero Enti pubblici di Ricerca, Università e altri Organismi di ricerca pubblici e privati;
 - c. Enti gestori di parchi scientifici e tecnologici, aventi sede nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
 - d. Organizzazioni e istituzioni internazionali che svolgono attività nel campo della ricerca nei settori di riferimento della Società;
 - e. Enti di istruzione e formazione;
 - f. Fondazioni Bancarie e Istituti di Credito;
 - g. Altri soggetti di diritto pubblico o privato, che condividano gli scopi e l'oggetto della Società, inclusi Enti locali, Enti pubblici non economici e Associazioni datoriali (questi congiuntamente definiti "Enti di rappresentanza del territorio").
2. Con riferimento alle disposizioni di cui al comma 1 lett. a., b., possono partecipare alla Società:
 - a. Imprese o consorzi o reti di imprese (di seguito Imprese) in possesso dei requisiti vigenti di ammissibilità agli interventi pubblici a favore della ricerca scientifica e tecnologica e della formazione, aventi oggetto ed attività sociale attinenti e compatibili con gli scopi della Società, e che dimostrino di non trovarsi in situazione di morosità o di contenzioso inerenti procedure relative a finanziamenti MIUR o di altri Enti;

- b. Organismi di ricerca pubblici o privati, come definiti dalla vigente normativa dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato, che abbiano effettuato studi, percorsi formativi, progetti di ricerca preferibilmente in collaborazione con altre imprese, pubblicazioni e brevetti su materie attinenti i settori di riferimento del Distretto.
3. I Soci "Imprese" devono comunque detenere almeno il 30% (trenta per cento) del capitale sociale ovvero la diversa percentuale che verrà in futuro determinata da specifiche disposizioni di legge.
4. L'ammissione di nuovi Soci sarà subordinata alla manifestazione di gradimento del Consiglio di Amministrazione che dovrà valutare la sussistenza in capo all'aspirante Socio dei requisiti soggettivi richiesti, le necessarie condizioni di equilibrio economico-finanziario e di compatibilità dell'attività svolta con le finalità sociali e, per gli Enti di Ricerca, l'idoneità tecnico-scientifica, la coerenza dell'attività svolta con gli scopi consortili ed il possesso dei pareri favorevoli, eventualmente richiesti dalla normativa di riferimento. A tal fine chi aspiri a conseguire la qualità di Socio, per acquisto o per sottoscrizione di quote, dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione la domanda per ottenere il gradimento, illustrando brevemente le proprie attività e comprovando di trovarsi nelle condizioni di cui sopra. Il Consiglio di Amministrazione provvederà entro trenta giorni dal ricevimento della domanda a dare comunicazione scritta al richiedente dell'espressione positiva o negativa del gradimento, che dovrà essere sempre e comunque motivata, e, in caso positivo, a sottoporre alla prima Assemblea utile l'ammissione del nuovo Socio.

Articolo 6: Contributo dei Soci

1. La Società potrà richiedere ai Soci contributi annuali, che saranno determinati dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei Soci. Per i soggetti pubblici detti contributi saranno determinati nei limiti previsti dalla legge e dai rispettivi ordinamenti e bilanci. Le poste contabili saranno separatamente individuate in bilancio.

Articolo 7: Domicilio dei Soci

1. Il domicilio dei Soci per i loro rapporti con la Società è quello risultante dalle evidenze del Registro delle Imprese.

Articolo 8: Capitale sociale

1. Il capitale sociale è fissato nella misura di Euro 343.000,00 (trecentoquattatremila/00), suddiviso in quote ai sensi di legge, ai sensi dell'articolo 2468 del Codice Civile.
2. Possono essere effettuati conferimenti anche in natura, secondo quanto previsto dagli artt. 2464 e 2465 del Codice Civile.
3. Il capitale sociale può essere aumentato, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, con delibera dell'Assemblea, la quale fissa di volta in volta le modalità relative. La relativa deliberazione - salvo quanto infra specificato per l'ingresso di nuovi soci - deve essere

assunta con il voto favorevole di almeno tre quarti del capitale sociale. Le nuove quote, in caso di aumento di capitale sociale, devono essere preventivamente offerte in opzione ai Soci in proporzione alle quote rispettivamente possedute, salvo quanto previsto dal comma 4.

4. In caso di ingresso di nuovi soci, l'Assemblea, ove non esista la volontà dichiarata di un Socio ad alienare in tutto o in parte le proprie quote, delibera con la maggioranza del capitale sociale, un aumento del capitale sociale, con contestuale esclusione del diritto di opzione per i soci esistenti. Tale aumento di capitale dovrà essere integralmente liberato dal nuovo Socio, unitamente all'eventuale sovrapprezzo, preventivamente determinato, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dall'Assemblea.
5. In caso di aumento di capitale sociale, il Consiglio di Amministrazione dovrà tutelare il mantenimento della quota prevista dall'articolo 5, comma 3, per il comparto dei soci "Imprese", nonché esprimere, ove necessario, il proprio gradimento ai sensi dell'articolo 5, comma 4.
6. Le quote non sottoscritte da uno o più Soci sono offerte alle stesse condizioni agli altri Soci. Nel caso in cui esse risultassero ancora non sottoscritte, potranno essere offerte a terzi nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 5 del presente Statuto.
7. Stante il divieto di cui all'articolo 4, comma 7, non potrà essere deliberato l'aumento gratuito del capitale sociale mediante passaggio di riserve disponibili a capitale.

Articolo 9: Alienazione delle quote e prelazione

1. I Soci possono alienare le proprie quote per atto tra vivi, garantendo il mantenimento della quota prevista dall'articolo 5, comma 3, per il comparto dei Soci "Imprese", e nei limiti che seguono.
2. Nel caso in cui un Socio intendesse alienare in tutto o in parte la propria quota, qualora questo non avvenga con la finalità concordata con la Società di permettere l'accesso di nuovi Soci ai sensi dell'articolo 5, dovrà offrirla in prelazione agli altri Soci secondo la seguente procedura:
 - a. il Socio alienante dovrà comunicare la proposta di vendita della propria quota o di parte di essa, completa di tutti i suoi elementi, al Presidente a mezzo di una lettera raccomandata a/r o con posta elettronica certificata; quest'ultimo entro venti giorni dal ricevimento di tale comunicazione, provvederà ad informare gli altri Soci mediante una lettera raccomandata a/r o con posta elettronica certificata da inviare all'indirizzo risultante dalle evidenze del Registro delle Imprese;
 - b. i Soci che intendono esercitare il diritto di prelazione dovranno darne comunicazione entro venti giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata a/r o della posta elettronica certificata suddetti al Presidente tramite una lettera raccomandata a/r o con posta elettronica certificata; la mancata comunicazione entro il suddetto termine equivarrà a rinuncia;
 - c. i Soci che avranno manifestato la propria volontà di esercitare il diritto di prelazione

potranno acquistare la quota offerta in vendita alle condizioni e con le modalità indicate nella proposta di vendita formulata dal Socio cedente. Nel caso in cui più soci intendano esercitare il diritto di prelazione, potranno acquistare la quota offerta in vendita in proporzione alla quota di capitale sociale dagli stessi posseduta;

- d. in caso di mancato esercizio della prelazione alle condizioni e con le modalità specificate nel presente statuto, il Socio cedente potrà vendere a terzi la sua quota o parte di essa alle stesse identiche condizioni portate a conoscenza degli altri Soci con le modalità indicate in precedenza. Il successivo acquisto da parte del terzo sarà comunque preventivamente sottoposto al gradimento di cui al superiore articolo 5, comma 4, secondo le modalità in esso specificate.
3. Il prezzo al quale si offrirà in vendita la quota non può essere superiore al valore nominale della quota oggetto di vendita ovvero al minor valore proporzionale a seguito di perdite, come desumibile dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato e/o da situazione patrimoniale appositamente redatta, previa approvazione del Sindaco unico.

Articolo 10: Obblighi dei soci

1. I Soci devono provvedere al pagamento delle quote di partecipazione al capitale sociale e del contributo annuale se deliberato, fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 6, e rispettare l'atto costitutivo, lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali.
2. I Soci possono svolgere autonomamente tutte le attività relative allo scopo della società di cui all'articolo 4 del presente Statuto, pur nel rispetto degli obblighi di riservatezza e dei diritti di proprietà stabiliti dalle leggi in materia e specificati in appositi regolamenti interni.
3. Gli obblighi e i diritti giuridici ed economici connessi alla partecipazione dei Soci ai singoli progetti di ricerca, se finanziati o cofinanziati con capitale pubblico, saranno oggetto di apposite convenzioni tra i soggetti partecipanti, approvate dal Consiglio di Amministrazione. Il contenuto delle convenzioni dovrà comunque rispettare la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato di tempo in tempo vigente.

Articolo 11: Perdita della qualità di socio

1. La qualità di Socio si perde per recesso, esclusione, nonché per estinzione della persona giuridica.

Articolo 12: Recesso

1. Il diritto di recesso compete:
 - a) ai Soci che perdano il requisito soggettivo di impresa o che siano usciti dalla categoria imprenditoriale prevista dal presente Statuto e non ancora esclusi ai sensi del successivo articolo 13;
 - b) ai Soci non più in grado di adempiere alle obbligazioni consortili e non ancora

- esclusi ai sensi del successivo articolo 13;
- c) in tutti i casi previsti dall'articolo 2473;
 - d) ai Soci pubblici, se obbligati al versamento dei contributi di cui all'articolo 6, qualora abbiano espresso voto contrario alla deliberazione a tal fine adottata dall'Assemblea in materia;
 - e) in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto e dalla Legge.
2. I Soci che recedono dalla Società hanno il diritto di ottenere il rimborso del valore nominale, ovvero del minor valore proporzionale a seguito di perdite, della propria partecipazione, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 2473 del Codice Civile.
 3. Il Socio che intende recedere dalla Società dovrà darne comunicazione al Presidente tramite lettera raccomandata a/r o telegramma con preavviso di almeno 180 giorni.

Articolo 13: Esclusione

1. L'esclusione dalla Società è deliberata dall'Assemblea nei confronti del singolo Socio, con tanti voti che rappresentino la maggioranza di tre quarti del capitale sociale, per i seguenti motivi:
 - a. avvio delle procedure concorsuali a carico del Socio e precisamente in caso di dichiarazione di fallimento o apertura delle procedure pre-fallimentari o sostitutive della dichiarazione di fallimento, ove consentite, ovvero delle procedure di amministrazione controllata o di concordato preventivo;
 - b. apertura delle procedure di liquidazione del Socio;
 - c. estinzione, a qualunque titolo, del Socio come persona giuridica pubblica o privata.
2. Inoltre, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea potrà deliberare, con la medesima maggioranza di cui al comma 1, l'esclusione del Socio che:
 - a. non adempia al pagamento della propria quota del capitale, fatte salve le procedure e le modalità previste dall'articolo 2466 del codice civile;
 - b. non adempia, nei termini previsti dal presente Statuto e delle deliberazioni adottate dall'Assemblea, al pagamento del contributo annuo dovuto per le spese di funzionamento (articolo 6);
 - c. non rispetti le disposizioni stabilite dal presente Statuto, dai regolamenti interni e le deliberazioni adottate legalmente dagli Organi della società, quando il mancato rispetto sia di particolare gravità;
 - d. compia atti particolarmente pregiudizievoli degli interessi e delle finalità della Società;
3. In riferimento al comma precedente, il Socio moroso sarà diffidato dal Consiglio di Amministrazione a mezzo di lettera raccomandata a/r o telegramma ad eseguire il conferimento nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorso inutilmente il suddetto termine, l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare l'esclusione, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2466 del codice civile.
4. Le deliberazioni in merito all'esclusione, accompagnate dalle relative motivazioni,

dovranno essere comunicate ai Soci interessati tramite raccomandata a/r.

5. Non saranno prese in considerazione le quote possedute dal Socio nei cui confronti è proposta la delibera di esclusione, per il computo delle maggioranze precedentemente menzionate.
6. I Soci esclusi dalla Società hanno il diritto di ottenere il rimborso del valore nominale, ovvero del minor valore proporzionale a seguito di perdite, della propria partecipazione con le modalità di cui all'articolo 2473 bis del Codice Civile.
7. E' fatta salva ogni ulteriore azione della società nei confronti del Socio inadempiente.

Articolo 14: Conseguenze del recesso o dell'esclusione di soci

1. In tutti i casi di recesso o di esclusione del socio, il valore patrimoniale della quota del socio receduto o escluso, sarà pari al valore nominale ovvero al minor valore proporzionale – determinato alla data di efficacia, rispettivamente, del recesso o dell'esclusione – a seguito di perdite.

Articolo 15: Organi della Società

Gli Organi della Società sono:

- a. Assemblea dei soci;
- b. Presidente;
- c. Consiglio di Amministrazione;
- d. Amministratore Delegato;
- e. Comitato Tecnico Scientifico;
- f. Comitato di Indirizzo Territoriale;
- g. Sindaco Unico.

Articolo 16: Decisioni dei Soci

1. Le decisioni dei Soci sono assunte con il metodo assembleare.
2. L'Assemblea dei Soci, (in breve Assemblea), deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 2 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
3. L'Assemblea elegge il Consiglio di Amministrazione mediante votazione, nel rispetto dei limiti e alle condizioni stabilite dal successivo articolo 23.
4. L'Assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge e dallo Statuto, ogni qualvolta il Presidente, due o più Soci, l'Amministratore Delegato, o due o più componenti del Consiglio di Amministrazione lo ritengano opportuno.

Articolo 17: Modalità di Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata a cura del Presidente, dandone tempestivamente informazione al Consiglio di Amministrazione, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, da spedirsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, messaggio telefax

con ricevuta di ricezione, o posta elettronica con conferma di recapito del messaggio. L'invio dovrà essere effettuato al domicilio di ciascun Socio almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

2. Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno della seconda convocazione, che non può essere lo stesso fissato per la prima.
3. L'Assemblea è tenuta, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione, che può fissare un luogo diverso, purché sito nel territorio dello Stato.

Articolo 18: Intervento dei Soci e rappresentanza in Assemblea

1. Ogni Socio che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'articolo 2479 bis del codice civile.
2. Gli Enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'Assemblea a mezzo di persona designata mediante delega scritta, che deve essere conservata dalla Società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'individuazione di eventuali facoltà e limiti della delega. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.
3. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento dell'Assemblea. Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione dell'Assemblea non potrà essere infirmata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza.
4. Ciascun Socio non può intervenire in Assemblea in rappresentanza di più di tre Soci.

Articolo 19: Presidenza dell'Assemblea

1. La presidenza dell'Assemblea compete al Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, al Consigliere più anziano o, nel caso in cui questi non possa o non voglia, alla persona designata dagli intervenuti.
2. L'Assemblea nomina un segretario, anche non socio, e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori, anche estranei.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale, firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
4. Nei casi di legge e inoltre quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

Articolo 20: Quorum deliberativi dell'Assemblea e sistemi di votazione

1. L'Assemblea delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e, in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta del capitale sociale intervenuto, qualunque esso sia, salvo le più qualificate maggioranze richieste dalla Legge e dal presente Statuto.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese per alzata di mano, a meno che la maggioranza degli intervenuti richieda l'appello nominale.
3. La nomina delle cariche sociali può avvenire per acclamazione se nessun Socio vi si oppone.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alle norme di legge e al presente Statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché dissenzienti.

Articolo 21: Compiti dell'Assemblea

1. Salvo comunque quanto riservato alla competenza dei Soci dalla legge, l'Assemblea provvede a:
 - a. nominare il Presidente, congiuntamente alla nomina degli ulteriori membri del Consiglio di Amministrazione;
 - b. nominare e revocare i componenti del Consiglio di Amministrazione, nei casi ed ai sensi dei successivi articoli 23 e 24;
 - c. nominare e revocare i componenti del Comitato Tecnico Scientifico e il suo Presidente;
 - d. nominare e revocare i componenti del Comitato di Indirizzo Territoriale;
 - e. nominare il Sindaco unico, stabilendo, altresì, la misura del rispettivo compenso;
 - f. approvare il Piano Strategico pluriennale ed il budget annuale;
 - g. approvare il bilancio;
 - h. ammettere i nuovi Soci ai sensi dell'articolo 8 ed escluderli ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto;
 - i. modificare lo Statuto con deliberazione assunta con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno i tre quarti del capitale sociale.

Articolo 22: Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società nei confronti di terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori in qualsiasi sede.
2. Il Presidente dura in carica tre esercizi, è rieleggibile e deve essere scelto secondo i criteri di professionalità e competenza previsti dall'articolo 23, comma 4.
3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione, nonché il Comitato di Indirizzo Territoriale.
4. Il Presidente vigila sul buon andamento della Società.
5. In caso di assenza od impedimento del Presidente, il componente più anziano di età del Consiglio di Amministrazione lo sostituisce a tutti gli effetti.

Articolo 23: Composizione del Consiglio di Amministrazione

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, eletto dall'Assemblea, composto da un minimo di quattro ad un massimo di sei componenti, più il Presidente, con le modalità di cui al presente articolo. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è svolta a titolo gratuito.

2. Salvo il Presidente, che verrà eletto con le modalità di cui al precedente articolo 21, l'Assemblea elegge gli ulteriori componenti del Consiglio di Amministrazione mediante votazione, secondo le seguenti modalità:
 - a. fino ad un massimo di quattro consiglieri verranno eletti tra i candidati designati dai Soci "Imprese";
 - b. un consigliere verrà eletto tra i candidati designati dai Soci "Enti Pubblici di Ricerca";
 - c. un consigliere verrà eletto tra i candidati designati dai Soci "Università";
 - d. ove il Consiglio di Amministrazione sia composto da quattro componenti, più il Presidente, almeno tre di essi devono essere eletti tra i candidati indicati dai soci "Impresa" ed uno di essi deve essere eletto tra i candidati indicati dai soci "Università" o "Enti pubblici di Ricerca".
3. I Consiglieri di amministrazione, che potranno essere anche non Soci, devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un biennio attraverso l'esercizio di almeno una delle seguenti funzioni:
 - a. attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
 - b. funzioni di amministrazione o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore di attività della Società ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con il predetto settore purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie;
 - c. attività professionali o imprenditoriali attinenti al settore di attività della Società.
4. I Consiglieri sono nominati nei limiti e alle condizioni stabilite dal presente Statuto e seguendo criteri di parità di genere definiti dall'Assemblea. I Consiglieri sono revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, fatta eccezione per quanto stabilito dall'articolo 2449 del codice civile e salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa. All'atto della revoca l'Assemblea nominerà altresì il nuovo componente del Consiglio di Amministrazione scegliendolo tra i candidati indicati - nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 23 punto 2) - dai soci che avevano espresso il Consigliere revocato.

Articolo 24: Durata del Consiglio di Amministrazione

1. I Consiglieri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
2. Nel caso di cessazione anticipata di uno o più Consiglieri, i Consiglieri rimanenti in carica, purché espressione della maggioranza degli eletti dall'Assemblea, provvederanno ad integrare il Consiglio di Amministrazione per cooptazione, con deliberazione approvata dal Sindaco Unico. Il Consigliere così nominato resta in carica fino alla successiva Assemblea dei soci, che nominerà il nuovo consigliere tra i candidati indicati - nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 23 punto 2) - dai soci che avevano espresso il Consigliere cessato. Il consigliere così nominato dall'Assemblea dei soci cesserà dalla carica congiuntamente agli altri membri del Consiglio di Amministrazione.

3. Il venir meno, per dimissioni o altra causa, della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione determina la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Articolo 25: Convocazione del Consiglio di Amministrazione, modalità di svolgimento delle riunioni e verbalizzazione

1. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno nell'interesse sociale.
2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, in via ordinaria almeno ogni quattro mesi ed in via straordinaria tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica, dall'Amministratore Delegato, oppure dal Sindaco unico. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal consigliere più anziano di età.
3. Le convocazioni devono essere fatte per iscritto almeno cinque giorni prima della riunione; nei casi di particolare e oggettiva urgenza, il termine può essere più breve, ma non inferiore alle quarantotto ore, a mezzo di posta elettronica con conferma di recapito del messaggio o di posta elettronica certificata. I motivi d'urgenza sono sottoposti alla ratifica del Consiglio di Amministrazione.
4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche avvalendosi dei sistemi di teleconferenza, videoconferenza, web conference, purché in tal caso sia assicurata l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto di collegamento e la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere documentazione, nonché la contestualità della discussione e delle deliberazioni; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi lo presiede, dove pure deve trovarsi il Segretario al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
5. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e da un segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio stesso.
6. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e le modalità di svolgimento si applicano le norme di legge vigenti.

Articolo 26: Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica.
2. Fatte salve le più qualificate maggioranze richieste espressamente dal presente Statuto su specifiche materie, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Articolo 27: Compiti del Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento degli scopi sociali, esclusi quelli che la legge o il presente statuto riserva espressamente ai soci, e salvi gli eventuali limiti posti in sede di nomina degli amministratori.
2. Il Consiglio di Amministrazione approva prima dell'inizio di ciascun esercizio il relativo programma annuale d'attività, in coerenza con il Piano Strategico del Distretto.
3. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre, a mero titolo esemplificativo:
 - a. eseguire le deliberazioni dell'Assemblea e vigilare sull'osservanza dello Statuto;
 - b. operare affinché la Società agisca concretamente per la realizzazione dei suoi scopi, curando tutte le azioni e gli interventi utili o necessari per l'attuazione delle sue finalità;
 - c. predisporre il Piano Strategico pluriennale ed il budget annuale, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
 - d. approvare, nei termini di legge, il progetto di bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
 - e. deliberare in ordine alla gestione amministrativa della Società e alla riscossione degli eventuali contributi dei Soci per il corretto funzionamento della Società stessa;
 - f. deliberare sugli atti che comportano una spesa per la Società eccedente l'ordinaria amministrazione e i limiti delle eventuali deleghe, in particolare nei casi di nomina dei consulenti esterni e di stipula di convenzioni e contratti;
 - g. deliberare sugli atti che comportano la costituzione di imprese o società, o l'assunzione di interessenze o partecipazioni, in cui il valore di pertinenza della Società eccede i limiti delle eventuali deleghe;
 - h. proporre all'Assemblea eventuali aumenti/riduzioni del capitale sociale o modifiche delle norme del presente Statuto;
 - i. predisporre e far approvare il regolamento interno dall'Assemblea;
 - j. istruire le eventuali domande di ammissione dei nuovi soci;
 - k. prendere atto delle eventuali dichiarazioni di recesso di Soci, dandone comunicazione all'Assemblea;
 - l. avviare la procedura di esclusione nei confronti di Soci, ai sensi di quanto disposto nell'articolo 13;
 - m. gestire le eventuali procedure di alienazione delle quote delle Società;
 - n. deliberare sulle liti attive e passive.
4. Il Consiglio di Amministrazione, in merito alle decisioni che attengono alle attività tecnico-scientifiche, dovrà preventivamente acquisire il parere obbligatorio e non vincolante del Comitato Tecnico-scientifico.
5. Il Consiglio di Amministrazione, in merito alle decisioni che attengono agli aspetti di indirizzo, promozione e coordinamento del cluster tecnologico marittimo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dovrà preventivamente acquisire il parere obbligatorio e non vincolante del Comitato di Indirizzo Territoriale.

6. Il Consiglio di Amministrazione nomina, scegliendo tra i componenti del Consiglio stesso espressione dei Soci Imprese, un Amministratore Delegato, stabilendo la misura del compenso, e, inoltre, può nominare procuratori conferendo agli stessi i poteri per compiere determinati atti, anche di straordinaria amministrazione, e la rappresentanza sociale per l'esecuzione di tali mandati, attribuendo loro, se del caso, la facoltà di farsi sostituire da altri procuratori.

Articolo 28: Amministratore Delegato

1. L'Amministratore Delegato resta in carica per la durata del mandato come consigliere ed è rieleggibile; ha la responsabilità gestionale della Società e a tale scopo ha delega per tutte le operazioni di ordinaria amministrazione.
2. L'Amministratore Delegato vigila sulla corretta gestione amministrativa e contabile della Società, e coordina, in nome e per conto del Consiglio di Amministrazione, le eventuali procedure di alienazione delle quote della Società.
3. L'Amministratore Delegato avvalendosi della struttura operativa della Società assicura la predisposizione del Piano Strategico del Distretto e, dopo l'approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea, garantisce il conseguimento dei suoi obiettivi.
4. In casi eccezionali, l'Amministratore Delegato adotta provvedimenti di urgenza, sottoponendoli poi per la ratifica al Consiglio di Amministrazione, di cui chiederà la convocazione senza indugio.

Articolo 29: Comitato Tecnico Scientifico

1. Il Comitato Tecnico Scientifico, eletto dall'Assemblea, è composto da un minimo di sette ad un massimo di quindici componenti di riconosciuta esperienza nel settore scientifico-tecnologico di riferimento.

L'Assemblea elegge i componenti del Comitato Tecnico Scientifico secondo le seguenti modalità:

- a. fino a cinque componenti verranno eletti tra i candidati designati dai Soci "Imprese";
 - b. fino a sei componenti verranno eletti tra i candidati designati dai Soci "Università" e "Enti pubblici di ricerca", dei quali uno con funzioni di Presidente;
 - c. fino a due verranno eletti tra i candidati designati dai Soci "Enti di formazione";
 - d. fino a due verranno eletti tra i candidati designati dai Soci "Enti gestori di parchi scientifici e tecnologici";
 - e. ove il Comitato Tecnico Scientifico sia composto da sette componenti, tre di essi verranno eletti tra i candidati designati dai Soci "Università" ed "Enti pubblici di ricerca" e due di essi verranno eletti tra i candidati designati dai Soci "Imprese".
2. La carica di componente del Comitato Tecnico Scientifico è svolta a titolo gratuito.
 3. Il Comitato Tecnico Scientifico rimane in carica tre esercizi e costituisce l'organo di indirizzo e valutazione scientifici dello sviluppo delle attività della Società. Nel caso in cui, per qualunque motivo, un componente del Comitato Tecnico Scientifico cessi dalla

carica prima della scadenza del mandato, alla sua sostituzione provvederà la prima assemblea utile che nominerà il nuovo componente tra i candidati indicati - nel rispetto dei criteri di cui al precedente punto - dai soci che avevano espresso il componente cessato. Il componente così nominato dall'Assemblea dei soci cesserà dalla carica congiuntamente agli altri componenti del Comitato.

4. Il Comitato Tecnico Scientifico esprime pareri obbligatori e non vincolanti su tutti gli aspetti tecnico-scientifici connessi alle finalità della Società e può avvalersi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di esperti in settori scientifici propri e affini a quelli caratteristici della Società.
5. Il Comitato Tecnico Scientifico si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qualvolta sia necessario su convocazione del proprio presidente, secondo le modalità già definite per il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 30: Comitato di Indirizzo Territoriale

1. Il Comitato di Indirizzo Territoriale, eletto dall'Assemblea, è composto da un minimo di quattro ad un massimo di sei componenti, più il Presidente del Consiglio di Amministrazione. I componenti sono espressione dei Soci "Enti di rappresentanza del territorio". La carica di componente del Comitato di Indirizzo Territoriale è svolta a titolo gratuito.
2. Il Comitato di Indirizzo Territoriale rimane in carica tre esercizi e costituisce l'organo di indirizzo e valutazione delle attività della Società a beneficio del territorio.
3. Il Comitato di Indirizzo Territoriale esprime pareri obbligatori e non vincolanti sugli aspetti di indirizzo, promozione e coordinamento del cluster tecnologico marittimo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
4. Il Comitato di Indirizzo Territoriale si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qualvolta sia necessario su convocazione del Presidente, secondo le modalità già definite per il Consiglio di Amministrazione.

Alle riunioni del Comitato di Indirizzo Territoriale sono di norma invitati a partecipare i Rappresentanti dell'Amministrazione Regionale di riferimento per la Società.

Articolo 31: Il Sindaco unico

1. Il Sindaco unico viene nominato dall'Assemblea, ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile, ed esercita il controllo contabile.
2. Il Sindaco unico dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile; la scadenza della carica coincide sempre con la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del suo mandato.
3. Salve le ipotesi di legge nelle quali la revisione legale dei conti deve essere necessariamente affidata ad un Revisore Legale o ad una Società di Revisione, con decisione dei soci la revisione legale dei conti può essere affidata – in alternativa – all'organo di controllo, ad un Revisore legale o ad una Società di Revisione iscritti

nell'apposito registro. Qualora la revisione legale dei conti sia esercitata dall'organo di controllo, lo stesso deve essere composto esclusivamente da Revisori legali iscritti nell'apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

4. Per la revisione legale dei conti, si applicano le disposizioni previste in tema di società per azioni e dal Decreto legislativo 27 gennaio 2010 numero 39 e relative disposizioni di attuazione.

Articolo 32: Diritti di proprietà – Obblighi di riservatezza

1. I risultati delle attività di ricerca svolte su commissione dalla Società, nonché i diritti correlati al loro utilizzo, sono di esclusiva proprietà del Socio o del terzo che ha commissionato e pagato i progetti di ricerca dal cui svolgimento tali risultati hanno avuto origine. Gli accordi in merito allo sfruttamento dei risultati della ricerca devono essere conformi alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato di tempo in tempo vigente.
2. La Società ha l'obbligo della riservatezza in merito a dati, notizie e informazioni riguardanti l'attività di ricerca svolta nell'ambito dei progetti di ricerca, potendo eventualmente, in accordo con i Soci o con i terzi che hanno commissionato e pagato l'attività, curare la divulgazione di detti dati, notizie e informazioni, in coerenza con le finalità istituzionali della stessa. Tale obbligo permane anche in caso di uscita del Socio dalla compagine sociale. Al Socio fuoriuscito dalla compagine sociale è inoltre fatto divieto di sfruttare in qualsiasi forma, direttamente o indirettamente, le conoscenze acquisite nello svolgimento delle attività sociali o da queste derivanti.

Articolo 33: Bilancio

1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, fatta eccezione per il primo esercizio che decorre a far data dalla costituzione della Società.
2. Il bilancio d'esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa correlata della relazione sulla gestione, redatto a cura del Consiglio di Amministrazione, deve essere depositato nella sede della Società almeno quindici giorni prima dell'Assemblea convocata per la sua approvazione.

Articolo 34: Utili di esercizio

1. La Società non persegue finalità di lucro e pertanto non può distribuire utili sotto qualsiasi forma ai Soci.
2. Eventuali utili di gestione dovranno essere impiegati nel modo seguente:
 - a. almeno il 5% (cinque per cento) è destinato a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
 - b. almeno il 20% (venti per cento) è destinato alla riserva ordinaria;
 - c. il rimanente potrà essere utilizzato esclusivamente per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 4 del presente Statuto e in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea.

Articolo 35: Finanziamento dei soci

1. I finanziamenti dei Soci potranno essere effettuati nel rispetto delle norme in vigore.
2. I finanziamenti concessi dai Soci sono a titolo completamente gratuito, in deroga alla presunzione stabilita dall'articolo 1282 del codice civile, salva diversa disposizione per iscritto.
3. I versamenti dei Soci in conto capitale sono, in ogni caso, infruttiferi di interessi.

Articolo 36: Scioglimento e Liquidazione

1. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea, con il voto favorevole dei tre quarti del capitale sociale nominerà uno o più liquidatori, fissandone poteri e compensi.
2. I residui finali di liquidazione, dopo il rimborso delle quote, verranno devoluti ad Università o Fondazioni universitarie od Enti Pubblici di ricerca operanti in campi inerenti allo scopo della società, o a soggetti che svolgono attività non economiche rispondenti alle finalità del Distretto, con delibera dell'Assemblea assunta con voto favorevole di almeno i tre quarti del capitale sociale.

Articolo 37: Responsabilità verso i terzi

1. Di tutte le obbligazioni assunte, la Società risponderà soltanto con il proprio patrimonio.

Articolo 38: Rinvio

Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, alle leggi in materia e ai regolamenti interni.

"Consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del DPR n. 445/2000 in caso di falsa dichiarazione, dichiaro che il presente documento informatico è presentato ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 comma 3 del d.lgs. n.82/2005."



Società consortile a responsabilità limitata Maritime Technology Cluster

via Callisto Cosulich n. 20, 34074 Monfalcone GO, Italia

Tel. +390481723440 — e-mail: info@marefvg.it

www.marefvg.it

